



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 6 - POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E GESTIONE VERDE URBANO

Ordinanza del Sindaco n. 16 del 2025

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI PICCIONI (*COLUMBA LIVIA* VAR. DOMESTICA) ED INDICAZIONE DI MISURE PREVENTIVE IDONEE AL LORO CONTENIMENTO IN AMBITO URBANO.

PREMESSO CHE:

- sul territorio comunale è stato rilevato un incremento considerevole della popolazione di piccioni (*columba livia* var. domestica), con stazionamento in sottotetti, anfratti, aperture in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni ed altri appoggi;
- l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte e solai, soprattutto di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano;
- le favorevoli condizioni ambientali e la disponibilità di risorse alimentari contribuiscono a determinare lo sviluppo numerico della popolazione dei piccioni, con le conseguenti problematiche di igiene urbana.
- vi sono numerose segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, di degrado delle strutture e scadimento delle condizioni igieniche determinati dal guano.

ATTESO CHE:

- i piccioni e gli altri volatili nidificano dove trovano un ambiente favorevole e la presenza di cibo, pertanto la prima regola per allontanarli è quella di non dar loro luogo ove nidificare ed evitare di dar loro apporto alimentare aggiuntivo;
- la qualificazione dell'ambito urbano appartiene alle competenze dei Comuni e gli obiettivi perseguiti in ambito urbano sono:
 - la tutela dell'igiene e del decoro della città,
 - l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario),
 - la tutela del patrimonio storico – artistico, danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto materiali vari per la nidificazione.

CONSIDERATO CHE:

- la presenza di un eccessivo numero di volatili presenti allo stato libero nel territorio cittadino potrebbe costituire un serio rischio di natura igienico sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado di monumenti, nonché problemi di decoro urbano con imbrattamento di marciapiedi, strade e superfici pubbliche e private a ridosso del pubblico passaggio;
- la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione e restauro di edifici, pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene ed il potenziamento del pericolo sanitario sono determinati sia dalle deiezioni dei volatili sia dalle eventuali carcasse degli stessi, presenti su aree pubbliche e private.

DATO ATTO CHE la specie in oggetto è stata dichiarata dall'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina (poi ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambiente) con nota del 01.09.1988 specie estranea alla fauna selvatica e che lo stesso istituto con parere del 29.11.1996 ha indicato i piccioni come animali di proprietà delle Amministrazioni Locali, le quali possono, nel rispetto delle leggi vigenti, adottare provvedimenti per limitarne i disagi.

RICHIAMATA la Legge n. 157 del 11.02.1992 (norme per la protezione della fauna omeoterma) che non ha incluso la *columba livia* fra le specie selvatiche, prevedendo e regolamentando, ove si siano verificati inefficaci metodi di



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

contenimento, anche l'adozione di mezzi di controllo al fine di tutelare il patrimonio storico – artistico o per la prevenzione del rischio sanitario;

ATTESTATA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno di proliferazione di piccioni e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini di prevenire la proliferazione del fenomeno riproduttivo.

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare misure finalizzate a favorire l'allontanamento ed il contenimento della popolazione di colombe o piccioni in ambito urbano, definendo le zone in cui è vietata la loro alimentazione ed indicando misure idonee per impedire la nidificazione o la sosta in edifici;

VISTI:

- il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Castellaneta, approvato con D.C.C. n. 28 del 18.05.2017,
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che con gli artt. 50 e 54 sancisce le competenze del Sindaco, in caso di emergenze contingibili sanitarie o di igiene pubblica ad assumere con ordinanza le misure per prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934 "T.U. delle Leggi sanitarie" e succ. mod.
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.

V I E T A

A chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari, di alimentare i piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale, con relativo getto sul territorio di mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere.

O R D I N A

Ai proprietari degli edifici e di altri manufatti, comprese le Chiese, i luoghi di culto, immobili ASL, nonché ai proprietari delle reti elettriche e telefoniche i cui cavi siano installati sulle facciate, agli amministratori dei condomini ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanta diritti reali su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni ed altri volatili,

entro 15 gg dalla esecutività della presente Ordinanza sindacale:

- di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile, eseguendo interventi di disinfestazione delle superfici/strutture contro i parassiti di piccioni e la rimozione/smaltimento dei cumuli di guano e di eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento di piccioni su immobili e strutture;

entro 30 gg dalla esecutività della presente Ordinanza sindacale:

- di provvedere, all'immediata chiusura mediante apposizione di reticelle o altra modalità idonea, di ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, di tutte le aperture di aerazione e di accessi, onde impedire l'accesso ai piccioni e la loro nidificazione.

entro 6 mesi dalla esecutività della presente Ordinanza Sindacale:

- di provvedere, a propria cura e spese, alla messa in sicurezza degli immobili, in particolare degli elementi di oggetto degli stessi o delle loro superfetazioni, al fine di non dover ricorrere alla presenza di reti di protezione anticaduta che rappresentano uno dei principali siti di accumulo di guano sui balconi e pensiline;

I N V I T A

I proprietari degli edifici e di altri manufatti, gli amministratori dei condomini e chiunque, a qualsiasi titolo, vanta diritti reali su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni ed altri volatili, al ricorso a metodi integrati diretti quali l'installazione, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione, di dissuasori non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali etc.) onde impedire lo stazionamento dei volatili.

A V V E R T E

La presente Ordinanza Sindacale diverrà esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castellaneta e ne sarà data diffusione mediante il sito internet comunale ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di giorni 60 (sessanta) oppure alternativamente al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), entrambi dalla data notifica del presente provvedimento.

VIGILANZA E SANZIONI

Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti Comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo di eseguire i lavori e le opere prescritte.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza Sindacale perseguendo i trasgressori a termini di legge.

R A M M E N T A

- Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile.
- L'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza Sindacale sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che saranno sostenute da questa Amministrazione.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga trasmesso

- al Comando di Polizia Locale del Comune di Castellaneta,
- all'Ufficio ambiente, randagismo e Verde Pubblico del Comune di Castellaneta,
- al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Lì, 31/01/2025

Il Sindaco
dott. Giambattista DI PIPPA
(atto sottoscritto digitalmente)